



Roma, 09.02.2022

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202200002385/AG
Oggetto: D.L. 5/2022: Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo (Decreto quarantena e green pass)
Circolare n. 13514
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto con le nuove misure sulle certificazioni verdi COVID-19 e sulle quarantene nella scuola.

Riferimenti: Decreto-Legge 4 febbraio 2022, n. 5 *Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.* ([GU Serie Generale n. 29 del 04-02-2022](#))

Con il [decreto-legge n. 5/2022](#) sono state introdotte nuove misure urgenti, in vigore dal 5 febbraio u.s., in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo.

Di seguito, le principali novità di interesse.

Durata delle certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta somministrazione della dose di richiamo della vaccinazione anti-SARS-CoV-2 o di avvenuta guarigione da COVID-19 (Art. 1)

Con una modifica all'art. 9 del D.L. 52/2021, convertito in L. 87/2021 (cfr. circolare federale n. [13158 dell'11.8.2021](#)), è stato previsto che le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dopo la terza dose hanno efficacia senza necessità di nuove vaccinazioni. Al regime di chi si è sottoposto alla terza dose è equiparato chi ha contratto il COVID ed è guarito dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.

Ulteriori disposizioni sul regime dell'autosorveglianza (art. 2)

Con l'aggiunta del comma 7- quater all'articolo 1 del D.L. 33/2020 e s.m.i. (cfr. circolare federale n. [12401 del 21.7.2020](#) e n. [13428 del 3.1.2022](#)) è stato previsto che le disposizioni sull'autosorveglianza (esclusione della quarantena, obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare) si applicano anche in caso di guarigione avvenuta successivamente al completamento del ciclo vaccinale primario. Si veda in proposito anche la circolare federale n. [13501 del 7.2.2022](#) relativa agli aggiornamenti forniti dal Ministero con circolare 4 febbraio 2022 sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti.

Efficacia della certificazione verde nella zona rossa (art. 4)

Con una modifica all'art. 9-bis del D.L. 52/2021 sopra citato, sono state eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del Green Pass Rafforzato.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)